

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 39941 Anno 2018**

**Presidente: CARCANO DOMENICO**

**Relatore: TARDIO ANGELA**

**Data Udiienza: 10/07/2017**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Grilletto Raimondo, nato a Palermo il 05/03/1955

avverso l'ordinanza del 29/03/2016 del Tribunale di sorveglianza di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Mura, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 29 marzo 2016, ha respinto l'appello proposto da Raimondo Grilletto avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2016 del Magistrato di sorveglianza di Roma, che aveva aggravato la misura di sicurezza della libertà vigilata con la misura della casa di lavoro per la durata di anni tre, ritenendo che la sottoposizione dell'appellante, con ordinanza del 21 maggio 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma,



a una misura cautelare coercitiva per il reato di omicidio pluriaggravato, commesso il 18 maggio 2015 in danno di Bebereche Ionel, fosse dimostrativa di una sua concreta e attuale pericolosità sociale, non contenibile con la misura più attenuata già applicata, e non fosse incisa dalle condizioni di salute compromesse del medesimo, né dalla sua età, nella cui costanza comunque la condotta delittuosa era stata tenuta.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Monica Marciano, l'interessato Grilletto, denunciando, con unico motivo, la incorsa violazione dell'art. 680, comma 1, cod. proc. pen., dell'art. 31 legge n. 663 del 1986 e degli artt. 216 e 218 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla sua ritenuta maggiore pericolosità in ragione della sua sottoposizione alla custodia cautelare in carcere, che avrebbe dovuto imporre solo la sospensione della misura di sicurezza, peraltro neppure in concreta esecuzione.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, stante la sua manifesta infondatezza.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Questa Corte ha più volte affermato che, in sede di riesame della pericolosità sociale, la sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell'assegnazione a una casa di lavoro, può essere disposta -in quanto riconducibile a un'ipotesi di trasgressione di obblighi imposti- a seguito di intervenuta condanna, anche non definitiva, del soggetto, a condizione che tale condanna si riferisca a reati commessi durante la effettiva sottoposizione dello stesso alla libertà vigilata (Sez. 1, n. 4117 del 08/11/2013, dep. 2014, Buonocore, Rv. 259022), mentre, in assenza di trasgressione agli obblighi imposti, la persistenza della pericolosità accertata in sede di riesame comporta soltanto il prolungamento della misura di sicurezza (Sez. 1, n. 39763 del 13/10/2005, Panico, Rv. 232513), senza che possa qualificarsi trasgressione agli obblighi imposti né lo stato di latitanza, in sé e per sé considerato -a meno che non abbia influito direttamente sulla regolare esecuzione della misura-, né l'applicazione di una misura di prevenzione, né un'eventuale condanna sopravvenuta, ove essa si

riferisca a reati commessi prima della esecuzione della libertà vigilata (Sez. 1, n. 4600 del 16/01/2003, Fontana, Rv. 223313).

A detti principi deve darsi continuità, poiché gli elementi utilizzabili per formulare un giudizio di accresciuta pericolosità, ai fini della sottoposizione a una misura di sicurezza più grave della libertà vigilata, non possono che essere, ai sensi dell'art. 199 cod. pen., quelli espressamente previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all'art. 231 cod. pen., equiparandosi la commissione di reati durante l'espiatione della misura alla trasgressione degli obblighi imposti, mentre l'art. 208 cod. pen., che regola il riesame della pericolosità alla scadenza del termine della misura di sicurezza applicata, non prevede che il giudice possa applicare, in sede di riesame della pericolosità, una misura più grave di quella già applicata, potendo soltanto disporre un prolungamento qualora risulti che il soggetto, dopo la scadenza del periodo, sia ancora socialmente pericoloso.

3. Di tali principi non si è fatta nella specie corretta applicazione.

L'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata è stato, invero, disposto sulla base dell'avvenuta sottoposizione di Raimondo Grilletto a misura cautelare coercitiva per il delitto di omicidio pluriaggravato, commesso il 18 maggio 2015, e in ragione della gravità del reato, del pericolo di recidiva e della inidoneità contenitiva della misura già applicata, senza farsi alcun riferimento all'eventuale trasgressione, da parte del sottoposto, degli obblighi inerenti alla libertà vigilata e alla successione del comportamento illecito tenuto alla sua intrapresa concreta esecuzione, che, peraltro esclusa dal ricorrente, non risulta dagli acquisiti certificato penale e posizione giuridica dello stesso.

4. L'ordinanza impugnata, che ha disposto un aggravamento illegittimo, deve essere, pertanto, annullata senza rinvio.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso il 10/07/2017